



COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO

(Provincia di Crotone)

SCRITTURA PRIVATA

NR. 9/2013

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEI TERRENI CONFISCATI DA ASSEGNARE ALLA COOPERATIVA "TERRE JONICHE - LIBERA TERRA".

L'anno duemilatrecento il giorno quindici del mese di aprile, in Isola Capo Rizzuto presso il Palazzo Municipale tra:

Il **Comune di Isola Capo Rizzuto** nella persona del Responsabile Settore Finanziario/Patrimonio, Dott. Luca BUCCAFURRI, nato a Catanzaro (CZ) il 20.10.1976, che interviene in nome e per conto del Comune di Isola Capo Rizzuto, C.F. **81004130795**, giusto Decreto Sindacale n. 1 del 16.1.2013;

e

la Società Cooperativa Sociale "**Terre Joniche - Libera Terra**", con sede in Contrada Cardinale, Isola di Capo Rizzuto, C.F. e P. Iva **03287490795**, iscritta alla Camera di Commercio di Crotone con n. rep. 176363, ed all'albo delle cooperative n. A225567, rappresentata legalmente dalla sig.ra Raffaella CONCI, nata a Catanzaro il 24.01.1982, residente in Cirò Marina, via Palmiro Togliatti, snc, C.F. CNCRFL82A64C352Q, nella sua qualità di rappresentante legale della Cooperativa medesima;

PREMESSO CHE:

- in conformità allo spirito della Legge 31.05.65 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni e alle prescrizioni del decreto di destinazione, che prevedono un utilizzo per finalità sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata, nonché per l'alto valore simbolico che

3

rappresenta nell'area in esame il pieno utilizzo di tutti i beni confiscati alla 'ndrangheta. la Prefettura di Crotone si è resa promotrice del progetto "Restitutio" con la finalità del riutilizzo dei beni confiscati nella Provincia di Crotone;

- l'Amministrazione Comunale di Isola Capo Rizzuto, nell'ambito del progetto "Restitutio", ha condiviso con la Prefettura di Crotone, il Comune di Cirò e l'Associazione Libera, la volontà di fare nascere una nuova Cooperativa Sociale per l'utilizzo dei terreni confiscati nel territorio della Provincia di Crotone, al fine di creare opportunità di lavoro per giovani disoccupati e soggetti svantaggiati residenti in via prioritaria nei suddetti Comuni;
- il Comune di Isola Capo Rizzuto in data 24/09/2010 ha aderito al Protocollo d'Intesa "Gestione dei terreni confiscati ad Isola di Capo Rizzuto e Cirò e attività propedeutiche alla costituzione di una nuova cooperativa sociale", che prevede, tra l'altro, una prima assegnazione temporanea dei terreni confiscati ad una apposita Associazione Temporanea di Scopo, e, successivamente, ad una Cooperativa Sociale da costituire tramite bando pubblico;
- in data 16/02/2012 i Comuni di Cirò e di Isola Capo Rizzuto hanno pubblicato un apposito "Avviso di Selezione Pubblica per la costituzione di una cooperativa sociale per la gestione di beni confiscati alla 'ndrangheta";
- in data 31/01/2012 a seguito della selezione dei candidati attraverso il suddetto bando, si è costituita la Cooperativa Sociale "Terre Joniche - Libera Terra";
- con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28.03.2013, il Comune di Isola Capo Rizzuto ha assegnato alla predetta Cooperativa Sociale "Terre Joniche - Libera Terra", nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, i terreni confiscati e delle strutture su di essi insistenti.

Tutto ciò premesso tra le parti si stipula e si conviene quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

Il Comune di Isola Capo Rizzuto, che in seguito verrà denominato "concedente", concede in comodato gratuito alla Cooperativa Sociale Terre Joniche - Libera Terra, che in seguito verrà denominata "concessionario", che accetta, i terreni e i beni immobili su di essi insistenti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e di seguito denominati "bene", costituiti da 94.28.08 ettari di terreno agricolo e

quattro fabbricati ubicati nel territorio di Isola Capo Rizzuto, come di seguito indicati:

Foglio	Perticella originaria	Particella attuale	Estensione (ha)	Località
15	19	161	05.45.96	Vermica
		162	00.22.64	
	totale		05.68.60	
15	90	199	01.67.11	Bordogna
		201	00.04.56	
		202	00.01.68	
		203	00.09.75	
	207	207	00.01.33	
	209	209	00.00.57	
totale			01.85.00	
23	21	21	Fabbricato	Cepa
	27	27	Fabbricato	
23	28	28	01.27.40	Cepa (terreni)
		83	00.00.60	
		84	00.04.30	
		85	00.06.30	
		86	02.43.60	
		87	01.14.60	
	29	29	00.21.70	

BE

		88	01.47.05	
	20	45	00.87.60	
	24	46	00.39.90	
	totale		07.93.05	
24	11	285	18.26.96	Cardinale (parte alta)
	81	81	03.43.50	
	89	89	02.43.80	
	17	17	14.07.80	
	60	60	00.65.30	
	100	100	00.24.50	
	totale		39.11.86	
24	341	341	Fabbricato	Cardinale (fabbricati)
	342	342	Fabbricato	
24	212	212	00.63.00	Cardinale (parte bassa)
	214	214	00.13.00	
	97	216	05.81.91	
		218	00.09.50	
	221	221	00.05.00	
	99	394	01.39.40	
		396	00.05.90	
	30/A	30	04.55.00	
	totale		12.72.71	

BE

24	58	403	07.06.28	Cardinale + Bordogna
		404	00.21.92	
		405	00.31.80	
25	9/A	178	05.50.50	
		179	00.37.00	
		180	00.14.90	
totale			13.62.40	
24	104	104	08.66.90	Cardinale (Uliveto)
24	36	267	00.98.18	Cardinale
		268	00.11.32	
		269	00.03.60	
totale			01.13.10	
33	90	90	00.66.56	Santa Domenica (Le Castella)
	91	91	02.87.90	
totale			03.54.46	

ART. 2 - ATTIVITA'

Il Concessionario si impegna a utilizzare i beni concessi con il presente atto, mediante conservazione e miglioramento delle risorse agricole del luogo, per l'attivazione di produzioni agricole ed agroalimentari di qualità finalizzate anche allo svolgimento di attività agrituristiche: tali attività verranno svolte dal concessionario attraverso la sua struttura e sotto la propria diretta responsabilità.

ART. 3 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si obbliga ad usare i beni concessi per i soli fini di cui

all'articolo precedente, con ogni cura e da buon padre di famiglia, astenendosi dal recare danni e deterioramenti ai fondi, ai fabbricati ivi insistenti, ai manufatti ed alle piantagioni, che sono da mantenere liberi da cose e da strutture non attinenti l'attività agricola e/o agrituristica. In particolare il concessionario si impegna a vigilare affinché non siano create nuove servitù passive, non vengano alterati e danneggiati i confini, i diritti di genere ed informare il concedente di qualunque atto o fatto che turbi lo stato del possesso.

Il concessionario manleva il concedente da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla gestione dei beni concessi, anche ai fini di eventuali azioni di risarcimento danni.

Il concessionario si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa per coprire contro i danni i beni concessi.

Il concessionario si impegna a rispettare le norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro.

Il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso per le spese ordinarie e/o straordinarie sostenute per servirsi o per conservare i beni concessi.

Il concessionario si obbliga a trasmettere l'elenco del personale impiegato per l'espletamento delle attività previste nella presente concessione alla Prefettura di Crotone ed al Comune di Isola Capo Rizzuto.

Il concessionario si obbliga altresì a trasmettere al concedente con cadenza annuale una relazione dell'attività svolta.

In caso di inosservanza dei suddetti obblighi o qualora il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e/o regolamentari dell'Ente la concessione sarà dichiarata decaduta, senza indennizzo e previa contestazione.

La concessione in ogni caso sarà revocata e il presente contratto si intenderà automaticamente risolto, senza l'osservanza di ogni ulteriore formalità, nei seguenti casi:

a) qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti richiesti, ai sensi del D.Lgs 159/2011.

b) qualora il concessionario ceda il contratto a terzi, senza alcuna

BR

preventiva autorizzazione da parte del concedente.

c) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per l'Ente concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a intrattenere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione.

d) in qualunque caso le informazioni acquisite dal Prefetto facciano ritenere possibili forme di condizionamento di tipo mafioso sul concessionario.

ART 4 - PARTECIPAZIONE A BANDI ED IRREVOCABILITA' DELLA CONCESSIONE

Il concessionario potrà accedere direttamente a contributi pubblici o privati tramite bandi che prevedano progetti da realizzarsi sui beni concessi a patto che tali progetti non vadano in contrasto con le attività previste dal presente contratto.

Durante il periodo di impegno finalizzato all'espletamento dei vincoli assunti per l'ottenimento di finanziamenti pubblici e/o privati la presente concessione sarà irrevocabile in deroga all'art. 1809, comma 2, e art. 1810 del Codice Civile.

La presente concessione non impedisce comunque al concedente di accedere ad eventuali finanziamenti pubblici ed a intervenire sulle strutture date in concessione al fine di realizzare progetti di ristrutturazione e conservazione degli stessi immobili.

ART. 5 - DURATA

La durata della presente concessione è fissata in anni venticinque, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Qualora il concessionario intendesse proseguire la gestione dei beni concessi oltre la data di scadenza del presente contratto, dovrà richiedere il rinnovo della concessione con lettera raccomandata da inviarsi al Comune almeno sei mesi prima della scadenza prevista.

La presente convenzione cessa di avere efficacia, altresì, nel momento in

PR

cui il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi della D.Lgs 159/2011, la presente assegnazione.

ART. 6- CESSIONE DEL CONTRATTO

Si stabilisce espressamente il divieto assoluto per il concessionario di concedere a terzi (in comodato, locazione, o a qualsiasi altro titolo), anche solo parzialmente, i beni oggetto del presente comodato, o di cedere a terzi, a qualunque titolo, il presente contratto senza atto di assenso del concedente. L'inosservanza della presente clausola determinerà la risoluzione del contratto stesso ex art. 1456 c.c. oltre al risarcimento del danno.

ART. 7- RESTITUZIONE DELLA COSA

Cessato il periodo di concessione il Concedente riacquisterà la totale disponibilità dei beni concessi, che dovranno essere riconsegnati in buono stato di manutenzione.

ART. 8 - MIGLIORIE

Il concedente non dovrà corrispondere compensi o indennità di sorta al concessionario per eventuali addizioni o migliorie apportate, a qualsiasi titolo, sui beni concessi. Il concessionario si obbliga a mantenere inalterata la destinazione di quanto viene affidato e consegnato. Il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso per le spese ordinarie e/o straordinarie, sostenute per servirsi dei beni concessi, ivi comprese quelle per le eventuali utenze necessarie alla gestione dei locali: sono a carico del concessionario anche le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, ivi compresa la messa a norma dei locali, la cui esecuzione è comunque subordinata all'acquisizione di apposita autorizzazione sugli interventi da parte del concedente, ove non siano di corrente manutenzione.

ART. 8 BIS - VERIFICA UTILIZZO BENI

L'ufficio patrimonio, tramite il supporto della polizia municipale, è tenuto a verificare, con cadenza annuale il rispetto da parte del concessionario dell'obbligo di utilizzo dei beni assegnati in concessione, in conformità a quanto previsto in convenzione, riferendo per iscritto, con pari cadenza annuale, al Sindaco ed alla Giunta comunale sull'esito delle verifiche effettuate.



ART. 9- SPESE CONTRATTUALI

Tutte le eventuali spese di registrazione, marche da bollo e altro, del presente atto e sue consequenziali, nessuna esclusa, né eccettuata sono a totale carico del concessionario.

La Cooperativa in quanto ONLUS è esentata dall'imposta di bollo ai sensi del D.Lgs 460/97.

ART.10 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito tra le parti, si rinvia alle disposizioni di legge in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'Amministrazione Concedente  Il Concessionario

  **TERRE JONICHE - LIBERA TERRA**
Società Cooperativa Sociale
Sede Prov.le 48, C.da Cardinale
88841 ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR)
C.F./P. IVA 03287490795

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti approvano specificamente, dopo attenta lettura, gli articoli n. 1), 2), 3), 4), 5), 7), 8), 9).

L'Amministrazione Concedente  Il Concessionario

  **TERRE JONICHE - LIBERA TERRA**
Società Cooperativa Sociale
Strada Prov.le 48, C.da Cardinale
88841 ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR)
C.F./P. IVA 03287490795



1287 Serie 3
Sette Euro 158,00

23 APR. 2013

IL FUNZIONARIO
Francesco Candigliotta

* Firma su delega del Direttore Provinciale, Nicola Folino